



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da

Maria ACIERNO - Presidente -
Guido MERCOLINO - Consigliere Rel. -
Alessandra DAL MORO - Consigliere -
Maura CAPRIOLI - Consigliere -
Eleonora REGGIANI - Consigliere -

Oggetto:

protezione interna-
zionale

R.G.N. 5424/2024

Cron.

CC – 19/12/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5424/2024 R.G. proposto da
ALI ABOBAKER ALI, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Mandro, con il se-
guente indirizzo di posta elettronica certificata: luca.mandro@venezia.pecavvocati.it;

– *ricorrente* –

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di-
feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con il seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

– *intimato* –

avverso il decreto del Tribunale di Venezia n. 1270/24, depositato il 22 gen-
naio 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
dal Consigliere Guido Mercolino.



FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 22 gennaio 2024, il Tribunale di Venezia ha rigettato la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, proposta da Ali Abobaker Ali, cittadino dell'Egitto.

Premesso che, a sostegno della domanda, il ricorrente aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine per il timore di essere ucciso dai proprietari di un terreno vicino a quello appartenente alla sua famiglia, che avevano rivendicato la proprietà di quest'ultimo, giungendo ad aggredire suo padre, lui e suo fratello, e ad assaltare la loro abitazione, il Tribunale ha affermato di non essere in grado di valutare la completezza e la precisione della narrazione, non essendo stato prodotto il verbale del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale: precisato peraltro che quest'ultima aveva ritenuto il racconto generico e non circostanziato, ha dato atto della presenza delle medesime caratteristiche nelle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione svoltasi in sede giudiziale, ed ha quindi concluso per l'inattendibilità della vicenda narrata, della quale ha peraltro evidenziato l'attinenza all'ambito privatistico, osservando inoltre che il ricorrente non aveva allegato di aver chiesto la protezione dello Stato. Ha escluso quindi la configurabilità del rischio di persecuzione o di sottoposizione del ricorrente a trattamenti inumani o degradanti, richiamando inoltre le informazioni fornite da fonti internazionali, dalle quale ha desunto che, nonostante le violazioni dei diritti umani, civili e politici e la crisi finanziaria in atto in Egitto, nella regione di origine del ricorrente non sussisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato. Ha ritenuto infine insussistenti i presupposti necessari per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo stato provato un effettivo radicamento del ricorrente nel territorio nazionale, poiché dalla documentazione prodotta non emergeva la titolarità attuale di un rapporto lavorativo, né l'instaurazione di legami familiari, affettivi e sociali in Italia, né il raggiungimento di un'autonomia abitativa o dell'integrazione linguistica, con la conseguenza che doveva escludersi la possibilità che il rimpatrio comportasse una lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricor-



rente.

2. Avverso il predetto decreto l'Ali ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi. Il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione in giudizio del Ministero, avvenuta il 7 agosto 2024, e quindi oltre il quarantesimo giorno dalla notificazione del ricorso per cassazione, effettuata il 20 febbraio 2024, mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale.

Premesso infatti che, nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si sia costituito ritualmente e tempestivamente (cfr. Cass., Sez. I, 25/10/2018, n. 27124), si osserva che l'atto depositato dalla difesa erariale, oltre ad essere successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo, applicabile *ratione temporis* al presente giudizio, modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), risulta privo dei requisiti di contenuto-forma prescritti dall'art. 366 cod. proc. civ., applicabili anche al controricorso, ai sensi del secondo comma del medesimo art. 370 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 29/01/2024, n. 2599; Cass., Sez. III, 9/02/2023, n. 4049).

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 14, lett. c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e dell'art. 8, comma terzo, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, senza tenere conto della situazione di forte instabilità, violazione dei diritti umani e violenza diffusa esistente in Egitto. Rilevato infatti che lo stesso Tribunale ha dato atto delle significative violazioni dei diritti umani in atto in quel Paese, richiamando informazioni desunte da fonti internazionali, dalle quali emerge uno stato di grande insicurezza, sostiene che la nozione di conflitto armato cui si riferisce l'art. 14,



lett. c), cit. va interpretata in senso estensivo, includendovi anche situazioni di guerriglia e focolai terroristici, che costituiscono un pericolo per la popolazione civile.

2.1. Il motivo è infondato.

In tema di protezione sussidiaria, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato ripetutamente che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, prevista dall'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (cfr. sent. 30 gennaio 2014, in causa C-285/12, Diakité), nel senso che il conflitto armato interno rileva, ai fini dell'applicazione della predetta misura, soltanto se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente (cfr. Cass., Sez. VI, 31/05/2018, n. 13858; 23/10/2017, n. 25083). Perché sia configurabile una siffatta minaccia, è necessario, in alternativa al coinvolgimento diretto del richiedente negli scontri, che il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da indurre a ritenere che un civile, rinvio nella regione di provenienza, resti esposto al rischio descritto nella norma in ragione della sua sola presenza sul territorio, a causa dell'impiego di metodi e tattiche di combattimento che incrementano il rischio per i civili, o direttamente mirano ai civili, della diffusione, tra le parti in conflitto, di tali metodi o tattiche, della generalizzazione o, invece, localizzazione del combattimento, e del numero di civili uccisi, feriti o sfollati a causa del combattimento (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2021, n. 5675; Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090).

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto che la situazione di forte instabilità, violazione dei diritti umani e violenza diffusa esistente in Egitto, denunciata dal ricorrente e confermata dall'analisi delle informazioni fornite dalle fonti internazionali, non fosse sufficiente a giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo in tal caso configurabile la fattispecie di cui all'art. 14, lett. c), del d. lgs. n. 251 del 2007, ed occorrendo, al di fuori di tale ipotesi, un certo grado di



individualizzazione della minaccia, indubbiamente inferiore a quello derivante dall'esposizione personale e diretta ad atti persecutori, richiesta dall'art. 7 del medesimo decreto ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, ma pur sempre implicante un rischio effettivo e concreto di sottoposizione del ricorrente ad una condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti (cfr. Cass., Sez. I, 3/07/2020, n. 13756; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11936; Cass., Sez. VI, 20/06/2018, n. 16275).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, censurando il decreto impugnato per aver escluso l'attendibilità delle dichiarazioni da lui rese, in virtù dell'indisponibilità del verbale del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, senza considerare che l'assenza di tale documento dipendeva dalla mancata costituzione in giudizio della Commissione. Aggiunge che il Tribunale ha ommesso di valutare le predette dichiarazioni in base ai criteri di cui al comma quinto dell'art. 3 cit. e di chiedergli chiarimenti al riguardo, al fine di dissipare i dubbi emersi, nonché di applicare il principio del beneficio del dubbio, a fronte della persistenza di tali dubbi.

3.1. Il motivo è infondato.

Nell'escludere la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, il Tribunale non si è infatti limitato a dare atto della mancata produzione in giudizio del verbale del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, e della conseguente impossibilità di porre a confronto le dichiarazioni rese dal ricorrente in quella sede con quelle rilasciate nel corso dell'audizione giudiziale, ma ha sottoposto queste ultime ad un'autonoma valutazione, evidenziandone la genericità e la carenza d'indicazioni di dettaglio, ritenuti tali da impedire di collocare gli sviluppi della vicenda nel tempo e nello spazio, e da indurre quindi a reputare infondati ed inattuali i timori prospettati dal ricorrente.

Tale apprezzamento si pone perfettamente in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il controllo di credibilità cui devono essere sottoposte, ai sensi dell'art. 3, comma quinto, del d.lgs. n. 251 del 2007, le dichiarazioni rese dallo straniero, se non suffragate



da prove, deve avere ad oggetto da un lato la coerenza interna ed esterna delle stesse, ovvero sia la congruenza intrinseca del racconto e la sua concordanza con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone, dall'altro la plausibilità della vicenda narrata, che deve risultare attendibile e convincente sul piano razionale, non comportando tale verifica un aggravamento della posizione del richiedente, il quale beneficia anzi di una attenuazione dell'onere della prova, ricollegabile al dovere del giudice di acquisire d'ufficio il necessario materiale probatorio ed al potere di ritenere provate circostanze che non lo sono affatto, ferma restando, per l'appunto, la necessità che i fatti narrati superino il vaglio di logicità (cfr. Cass., Sez. I, 7/08/2019, n. 21142; Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20580).

In quanto conforme ai criteri legali, la predetta valutazione deve ritenersi sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., per inesistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione (cfr. Cass., Sez. I, 2/07/2020, n. 13578; 11/03/2020, n. 6897; Cass., Sez. III, 19/06/2020, n. 11925), neppure dedotti dal ricorrente, il quale si limita a far valere il vizio di violazione di legge, invocando il principio di cui all'art. 3, comma quinto, del d.lgs. n. 251 del 2007, senza peraltro considerare che il dovere di reputare veritieri gli elementi o gli aspetti delle dichiarazioni rese dal richiedente che non siano suffragati da prove presuppone proprio che, in base ai riscontri effettuati, lo stesso richiedente possa considerarsi nel complesso attendibile, avendo compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda ed avendo reso dichiarazioni coerenti e plausibili, nonché concordanti con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone.

4. E' invece fondato il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 e dell'art. 8 del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione speciale, senza tenere conto della documentazione da lui prodotta, comprovante l'assunzione con contratto di apprendistato e il pa-



gamento della relativa retribuzione.

4.1. Non può infatti condividersi il decreto impugnato, nella parte in cui ha ritenuto insufficiente, ai fini dell'applicazione della predetta misura, l'allegazione e la prova dell'avvenuta stipulazione di un contratto quadriennale di apprendistato con scadenza all'8 maggio 2006 e delle relative buste paga, limitandosi a rilevare l'epoca risalente di queste ultime e la mancata allegazione dell'instaurazione di legami di natura affettiva e sociale in Italia, nonché la mancata dimostrazione del raggiungimento di un'autonomia abitativa e di un'integrazione linguistica, ed escludendo pertanto che il rimpatrio possa comportare la violazione del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare o comunque una significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali, senza approfondire l'indagine in ordine al perdurante svolgimento dell'attività lavorativa, nonostante la mancata scadenza del contratto prodotto, sui rapporti intrattenuti dal ricorrente con la comunità locale e sugli sforzi da lui eventualmente compiuti per apprendere la lingua italiana.

In tema di protezione speciale o complementare, questa Corte ha avuto infatti modo di affermare ripetutamente che la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa (cfr. Cass., Sez. I, 15/12/2022, n. 36789; 8/06/2022, n. 18455). E' stato precisato, al riguardo, che il raggiungimento di un adeguato livello d'integrazione nel territorio nazionale non implica la necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese di accoglienza, risultando invece sufficiente il compimento di un apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, che può essere dimostrato anche attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana, della partecipazione ad attività di volontariato e di contratti di



lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass., Sez. I, 12/11/2024, n. 29159; 5/08/2024, n. 21956; 27/09/2023, n. 27475). L'accertamento di tale sforzo postula una valutazione complessiva ed unitaria, che tenga conto dell'intero percorso compiuto dal cittadino straniero, ivi comprese le attività svolte all'interno del sistema di accoglienza, previsto dalla legge e realizzato dagli enti locali, e la continuità temporale delle stesse, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti (cfr. Cass., Sez. I, 8/06/2022, n. 18455; 11/03/2022, n. 7938).

5. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dall'accoglimento del terzo motivo, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Venezia, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione omettere le generalità

Così deciso in Roma il 19/12/2024

La Presidente

